



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **87** Reg. Delib. del 19/07/2022

OGGETTO:	ACCORDO DI PARTENARIATO RELATIVO ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE “VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE VALLI PREALPINE NELLA PROVINCIA DI LECCO: GRIGNE, VALSASSINA E PIAN DEI RESINELLI” NELL’AMBITO DEL FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE DI CUI AL D.D.U.O. 26 MAGGIO 2022 – N. 7305 – APPROVAZIONE SCHEMA
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **17:00** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CANEPARI FABIO	Presidente	Si	
CODEGA ELIDE	Vice Presidente	(*)	Si
BONAZZOLA MICHAEL	Assessore	Si	
COMBI ROBERTO	Assessore	Si	
POMI DINO	Assessore	Si	

Tot. **4** Tot. **1**

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI (*)

Partecipa il Segretario MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto

OGGETTO: ACCORDO DI PARTENARIATO RELATIVO ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE “VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE VALLI PREALPINE NELLA PROVINCIA DI LECCO: GRIGNE, VALSASSINA E PIAN DEI RESINELLI” NELL’AMBITO DEL FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE DI CUI AL D.D.U.O. 26 MAGGIO 2022 – N. 7305 – APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 25/2007 *“Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”* riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali;

CONSIDERATO che con l’art. 10 della legge regionale n. 34/2016 la Regione Lombardia ha inserito l’art. 5 bis alla suddetta legge regionale 25/2007, con il quale è stato istituito il *“Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine”*;

VISTA la d.g.r. n. X/6462 del 10.04.2017 avente ad oggetto: *“Determinazione in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine – Definizione dei criteri di cui all’art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15 ottobre 2007 n. 25, così come modificato dall’art. 10 della l.r. 29 dicembre 2016 n. 34”*;

VISTO altresì il D.d.u.o. 26 maggio 2022 n. 7305 pubblicato sul BURL S.O. n. 22 in data 31.05.2022 avente ad oggetto – *“Avviso pubblico per la presentazione di strategie di sviluppo locale a valere sul fondo territoriale regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine”*;

EVIDENZIATO che nelle citate deliberazioni la Regione Lombardia ha stabilito una dotazione finanziaria per il bando pari ad euro 14.268.000,00 per il biennio 2022-2023, nonché le modalità di presentazione della candidatura al Bando per la selezione di strategie di sviluppo locale da finanziare sul fondo territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in accordo con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, individuato Ente Capofila, hanno concordato di partecipare all’avviso in forma associata, in attuazione e con le modalità di quanto previsto dall’Avviso pubblico in premessa citato;

PRESO ATTO che al fine di partecipare all’*“Avviso pubblico per la presentazione di strategie di sviluppo locale a valere sul fondo territoriale regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine”*, risulta necessario ed indispensabile sottoscrivere un accordo di partenariato con indicazione del Partner soggetto Capofila, in attuazione di quanto previsto al D.d.u.o. 26 maggio 2022 n. 7305;

EVIDENZIATO quanto sopra e, visto lo schema di Accordo di Partenariato all’uopo predisposto dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, composto da n. 6 articoli, pienamente condivisibili, nel quale si evidenziano le modalità principali sugli obblighi dell’Ente Capofila e dei Partner aderenti;

CONSIDERATO altresì che il suddetto accordo di partenariato deve essere approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva di ogni singolo Partner aderente;

RILEVATO altresì che, che all'interno dell'Ente Capofila, non vi sono figure professionali adeguate in organico per la predisposizione di quanto previsto dall'Avviso pubblico e data l'immediata scadenza per la presentazione della candidatura, fissata per le ore 12.00 del giorno 29.07.2022, si ritiene dover procedere con affidamento esterno della procedura, così come proposto nell'avviso pubblico;

ESAMINATO pertanto lo schema di Accordo di Partenariato proposto, composto da n. 6 articoli pienamente condivisibili, allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di approvare il succitato schema di Accordo di Partenariato, così come sopra brevemente esposto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, lo schema di Accordo di Partenariato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla candidatura, così come previsto dall'Avviso Pubblico per la presentazione di strategie di sviluppo locale a valere sul fondo territoriale regionale per lo sviluppo delle valli prealpine di cui alla d.g.r. X/6462 del 10.04.2017.
2. Di individuare la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino quale Ente Capofila dell'Accordo di Partenariato.
3. Di dare atto che i compiti dell'Ente Capofila nonché di Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera in qualità di Partner aderente del progetto sono individuati nell'Accordo di Partenariato.
4. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri a carico del Bilancio di questa Comunità Montana.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **19/07/2022**

OGGETTO: ACCORDO DI PARTENARIATO RELATIVO ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE “VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE VALLI PREALPINE NELLA PROVINCIA DI LECCO: GRIGNE, VALSASSINA E PIAN DEI RESINELLI” NELL’AMBITO DEL FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE DI CUI AL D.D.U.O. 26 MAGGIO 2022 – N. 7305 – APPROVAZIONE SCHEMA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 19/07/2022

**IL RESPONSABILE
Maroni Davide**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **87** Reg. Delib. del 19/07/2022

OGGETTO:	ACCORDO DI PARTENARIATO RELATIVO ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE “VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE VALLI PREALPINE NELLA PROVINCIA DI LECCO: GRIGNE, VALSASSINA E PIAN DEI RESINELLI” NELL’AMBITO DEL FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE DI CUI AL D.D.U.O. 26 MAGGIO 2022 – N. 7305 – APPROVAZIONE SCHEMA
----------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio li 27/07/2022

IL SEGRETARIO

Padronaggio Maria Grazia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*

SCHEMA DI ACCORDO DI PARTERNARIATO

TRA

Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino



con sede legale in Sala al Barro - Galbiate (LC), Via Vasena 4, C.F. 92058600138, rappresentata dal suo costituito Presidente pro tempore Carlo Greppi, residente per la carica presso il citato Ente;

In qualità di Partner Capofila del Partenariato

E

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera



COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D'ESINO E RIVIERA

con sede legale in Barzio (LC), Via Fornace Merlo, 2, C.F.01409210133, rappresentato dal suo costituito Presidente pro tempore Carlo Signorelli, residente per la carica presso il citato Ente;

In qualità di Partner Aderente del Partenariato

Di seguito anche congiuntamente denominato "Le Parti"

PREMESSO CHE

- La Regione Lombardia con D.d.u.o. 26 maggio 2022 n. 7305, pubblicata sul BURL S.O n. 22 in data 31 maggio 2022 ha pubblicato "Avviso pubblico per la presentazione di strategie di sviluppo locale a valere sul fondo territoriale regionale per lo sviluppo delle valli prealpine";
- Ai sensi del p.to A.3 (Soggetti beneficiari) dell'avviso, i beneficiari sono i partenariati di progetto, composti da Comunità Montane, Comuni e Unioni di Comuni, che presentino una proposta progettuale;
 - o L'accordo di partenariato deve necessariamente contenere l'indicazione del Soggetto Capofila, dei soggetti aderenti e relativi ruoli ed attività svolte per la realizzazione del progetto candidato, l'indicazione della quota contributo pubblico richiesto e della quota di cofinanziamento attribuita a ciascun partner per la realizzazione delle attività.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si sottoscrive il seguente Accordo di Partenariato

Art. 1 – Oggetto ed impegni delle parti

Con il seguente Accordo di partenariato, le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini della partecipazione al Bando e disciplinare gli impegni reciproci.

In particolare, le Parti si impegnano a:

- a) Condividere, validare e approvare il Progetto, la Strategia ed il Piano d’Azione;
- b) Realizzare le attività di propria competenza previste all’interno del progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall’Avviso e dall’Accordo di partenariato;
- c) Assicurare l’utilizzo dei fondi coerente con le normative vigenti in tema di finanziamenti pubblici;
- d) Accettare il sistema dei controlli previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- e) Garantire che non vengano richiesti contributi in difformità con quanto definito dall’Avviso;
- f) Assicurare ciascuno per la parte di propria competenza, la copertura finanziaria delle spese ammissibili non coperte da finanziamento (Cofinanziamento Min. 10% dell’importo per gli investimenti candidati dalle Comunità Montane e dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- g) Assicurare il rispetto dei termini di avvio e conclusione delle attività come previsto dall’Avviso.

Art. 2 – Individuazione del Partner Capofila

Le Parti individuano quale Partner Capofila, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti dall’Avviso per la presentazione del Progetto, nonché agli adempimenti di trasmissione della documentazione alla Regione Lombardia.

Viene altresì stabilito indirizzo di massima sulla strategia di progetto, le azioni da attuare, i Comuni aderenti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti saranno definiti successivamente, in relazione alla progettualità delle azioni nel loro complesso.

Art. 3 – Responsabilità e compiti del Partner Capofila

1. Il Partner Capofila è responsabile delle attività di coordinamento amministrativo nei confronti della Regione Lombardia;
2. In particolare il Soggetto Capofila è tenuto a:
 - a) Compilare la domanda di partecipazione ed inviarla per conto del partenariato;
 - b) Coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso e degli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione alla regione Lombardia;
 - c) Sottoscrivere la convenzione di finanziamento con la Regione Lombardia, a seguito di eventuale aggiudicazione;
 - d) Coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione alla Regione Lombardia;
 - e) Coordinare i flussi informativi verso la Regione Lombardia laddove richiesto nell’avviso;
 - f) Coordinare e mantenere un efficace informazione con le Amministrazioni aderenti sull’andamento e sviluppo del progetto;
 - g) Monitorare *in itinere* il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto e delle azioni in esso previste;
 - h) Comunicare alla Regione Lombardia le tempistiche e attività svolte secondo il programma stabilito ed eventualmente concordare con la stessa Regione Lombardia eventuali modifiche al programma in essere.

Art. 4 – Ruolo ed impegni del Partner

1. Ciascun Partner, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione di una parte delle attività del progetto, secondo quanto stabilito e dettagliato nella programmazione integrata degli obiettivi strategici del Progetto;
2. In qualità di Partner Capofila, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino attiverà forme di consultazione nella fase programmatica gestionale con i soggetti Partner al fine di acquisire la maggiore condivisione sulle strategie di Progetto;
3. La quota massima di contributo Regionale di cui alla D.d.u.o. 18 aprile 2017 n. 4405 per la strategia individuata è pari alla percentuale dell’90% della progettualità per gli interventi candidati dalla Comunità Montane e dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con tetto massimo di investimento del Piano d’azione pari ad euro 3.500.000,00;

4. Ciascun Partner si impegna a:
- a) Predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli allegati ad essi conseguenti e a trasmetterle al Partner Capofila;
 - b) Garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
 - c) Impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza per la realizzazione del Progetto ed effettuare una rendicontazione secondo i costi stabiliti da ogni singola azione, nei limiti di spesa assunti e in conformità dell'Avviso per quanto attinente le spese tecniche;
 - d) Favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Partner capofila, agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
 - e) Ottemperare ad ogni altro obbligo in capo ai soggetti partner stabiliti;
 - f) In caso di rinuncia, restituire al Capofila le somme eventualmente percepite.

Art. 5 - Responsabilità

Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le parti prendono atto che la realizzazione del Progetto, nonché gli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di esse, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Partner Capofila, dei quali risponde solamente tale soggetto;

Art. 6 – Norme complementari

Il presente Accordo di Partenariato potrà essere modificato nelle parti non sostanziali dalla Conferenza dei Presidenti.

Il presente Accordo di Partenariato dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione delle Giunte dei rispettivi Enti aderenti al Partenariato stesso.

Comunità Montana Lario Orientale
Valle San Martino
Il Presidente
Carlo Greppi

Sala al Barro, li _____

Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val d'Esino e Riviera
Fabio Canepari

Barzio, li _____